SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA -

N. 276

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016

(Parere ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e dell'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 17 febbraio 2016)



Roma, 17 FEB 2016

Cero Frenchist

Le trasmetto, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, al fine dell'espressione del parere da parte della competente Commissione parlamentare, lo schema di "Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, a norma dell'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

Stefania Giannini



Schema di decreto interministeriale concernente la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, decorrere dall'anno scolastico 2015/2016.

Relazione illustrativa

Il presente schema di regolamento interministeriale è adottato al sensi dell'articolo 1, comma 334, della legge 31 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato".

La norma prescrive, anche in considerazione di un generale processo di digitalizzazione ed incremento dell'efficienza dei processi e delle lavorazioni, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 e fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, una riduzione del numero dei posti di personale A.T.A. al fine di ottenere un risparmio della spesa relativa allo stesso.

Lo schema di regolamento interministeriale disciplina, conseguentemente, la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle istituzioni scolastiche ed educative al fine di raggiungere gli oblettivi di razionalizzazione stabiliti dalla succitata disposizione di legge.

Lo schema di regolamento, pertanto, prevede:

- a) una riduzione del numero dei posti di personale A.T.A., pari a 2020 unità;
- b) una riduzione della spesa di tale personale, pari a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016.

In tale ottica, ed in linea con quanto previsto nella relazione tecnica alla norma primaria, lo schema di regolamento realizza una maggiore riduzione di posti per il profilo professionale di assistente amministrativo, e non di assistenti tecnici, in ragione della progressiva automatizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi affidati dalle segreteria scolastiche, quali ad esempio la TARSU, le visite fiscali, il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.

La finalità del contenimento delle unità di personale A.T.A. e della conseguente spesa trova, quindi, una sua ragionevolezza in virtù del generale incremento dell'efficienza dei processi e delle lavorazioni per effetto della crescente digitalizzazione dell'azione amministrativa.

Dal momento che l'ipotesi di riduzione così prospettata assume a presupposto la semplificazione delle procedure amministrative delle segreterie delle scuole si è, pertanto, ipotizzato di



intervenire negli istituti scolastici di più-grandi dimensioni che, pur avendo un maggior numero di alunni, sono in grado di assicurare, comunque, la presenza di un-più ampio numero di unità di personale, anche in caso di assenza di alcune di esse. Viceversa, le piccole istituzioni scolastiche più difficilmente potrebbero garantire, in caso di assenza di talune unità, la continuità delle attività amministrative.

in tal senso, la revisione dei criteri e dei parametri per la determinazione delle dotazioni organiche del personale A.T.A. è, altresì, in linea con quanto previsto dal successivo comma 335 dell'art. 1 della-medesima legge 31 dicembre 2014, n. 190, il quale, al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle segreterie scolastiche, autorizza la spesa di 10 milioni di euro per la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi afferenti alle stesse.

Il citato comma recita testualmente: "Per le attività di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, al fine di aumentare-l'efficacia e l'efficienza delle interazioni con le famiglie, gli alunni e il personale dipendente, è autorizzata-per l'anno 2015 la spesa di 10 milioni di euro a valere sulle riduzioni di spesa di cui al comma 334".

Allo schema di regolamento sono allegate le Tabelle 1, 2, 3/A, 3/B e 3/C, che ne costituiscono parte integrante, le quali individuano i criteri e parametri di calcolo, differenziati per grado e ordine di scuola, in base ai quali sarà determinata la consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale A.T.A. della scuola. Le predette Tabelle sostituiscono quelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119.

La novità più significativa contenuta nel provvedimento in esame, riguarda l'intervento sui parametri di calcolo di cui alle Tabelle 1 e 2 concernenti la determinazione degli organici di istituto. In particolare, sia per il profilo professionale di assistente amministrativo che per quello di collaboratore scolastico, sono stati modificati i parametri relativi alle progressioni degli alunni per dare compluta attuazione alle prescrizioni contenute all'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Come previsto dalla norma primaria, poi, i criteri e parametri stabiliti dallo schema di regolamento rispettano gli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, rubricato "Disposizioni in materia di organizzazione scolastica"

L'articolo succitato recita testualmente: "Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una plena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili".

In sintonia con quanto previsto, per il profilo professionale di collaboratore scolastico, al fine di mitigare gli effetti conseguenti alle riduzioni dei posti, si è adottata una modalità di calcolo che ha tenuto conto, oltre che del numero degli alunni e delle sedi, anche del numero degli studenti diversamente abili frequentanti ciascuna istituzione scolastica.



. Umistere debl'istruxione, debl'università e debla ricerca

Con riferimento all'articolato, si illustra di seguito nel dettaglio lo schema di regolamento che è costituito da 3 articoli.

L'articolo 1 (Oggetto e finalità) descrive l'oggetto del regolamento, che consiste nella revisione dei criteri e dei parametri previsti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) della scuola. In tal modo si persegue la finalità di conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, una riduzione del numero dei posti in organico e conseguentemente una diminuzione della spesa di personale.

L'articolo 2 (Consistenza complessiva delle dotazioni organiche) indica l'ammontare numerico della riduzione, quantificato dalla succitata norma in 2020 unità, e del corrispondente risparmio di spesa, anch'esso indicato normativamente in 50,7 milioni di euro a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. Conseguentemente, si prevede che la consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale A.T.A. sia determinata annualmente per l'anno scolastico 2015/2016 e con cadenza triennale, salva eventuale revisione annuale, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, secondo i parametri di calcolo contenuti nelle tabelle 1, 2, 3/A, 3/B e 3/C allegate al regolamento, del quale costituiscono parte integrante.

L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della norma a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dovendo lo stesso troyare concreta applicazione a decorrere dal 1º settembre 2015.

Le **Tabelle 1, 2,-3/A, 3/B, 3/C,** allegate al regolamento, ne costituiscono-parte integrante e indicano analiticamente i criteri e parametri di calcolo delle dotazioni organiche del personale A.T.A, della scuola distinti per ordine e grado di scuola, segnatamente:

- -- Tabella 17 circoli didattici, scuole secondarie di I grado e istituti comprensivi di scuola dell'Infanzia, primaria e secondaria di I grado, con note in calce;
- Tabella 2: istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado, con note in calce;
- Tabella 3/A: convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato, scuole e istituti annessi alle istituzioni educative -- in presenza di soli convittori, con note in calce;
- Tabella 3/B: convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato, scuole e istituti annessi alle istituzioni educative – in presenza di soli semiconvittori, con-note-in calce;
- Tabella 3/C: convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato, scuole e Istituti annessi alle istituzioni educative – in presenza di convittori e semiconvittori, con note in calce.



Schema di decreto interministeriale concernente la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016

Relazione tecnica.

L'articolo 1, comma 334 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione di un generale processo di digitalizzazione e incremento dell'efficienza dei processi e delle lavorazioni, si proceda alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

- a) una riduzione nel numero dei posti pari a 2.020 unità;
- b) una riduzione nella spesa di personale pari a_50,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016.

Conseguentemente, con il presente-schema di decreto interministeriale si disciplina la ridefinizione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali al fine di poter conseguire i predetti risparmi di spesa.

La dotazione organica del personale amministrativo tecnico ed ausiliario viene determinata sulla base delle Tabelle 1, 2, 3/A, 3/B e 3/C costituenti parte integrale del presente provvedimento.

Con il presente provvedimento, quindi, si propongono modifiche per le Tabelle 1 e 2. La dotazione organica così determinata viene raffrontata con quella del corrente anno scolastico 2014/2015, rispetto alla quale si debbono verificare, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, le riduzioni nel numero dei posti previste dal citato articolo 1, comma 334 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare, la Tabella 1, allegata allo schema di decreto, distinguendo tra assistenti amministrativi e collaboratori scolastici, definisce l'organico ATA dei circoli didattici, degli istituti comprensivi e delle scuole secondarie di primo grado in funzione della complessità della scuola, determinata sulla base del numero degli alunni e delle sedi; la Tabella 2, allegata allo schema di decreto, distinguendo tra assistenti amministrativi e collaboratori scolastici, definisce l'organico ATA delle scuole secondarie di secondo grado in funzione della complessità della scuola, determinata sulla base del numero degli alunni e delle sedi.

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Ai fini della quantificazione della riduzione della dotazione organica del personale ATA, in particolare degli assistenti amministrativi, che consegue all'applicazione dei nuovi criteri di determinazione dell'organico, si considerano i prospetti di seguito riportati, nei quali, distinguendo tra le istituzioni scolastiche del primo cicio, di cui alla Tabella 1, e le istituzioni scolastiche di secondo grado, di cui alla Tabella 2, si evidenzia la riduzione della dotazione organica del predetto personale, confrontando la progressione prevista a legislazione vigente con la progressione che si propone con il provvedimento in esame.

Prospetto 1 – Riduzione Assistenti amministrativi per complessità delle istituzioni scolastiche del primo ciclo (Tab.

Progressia	one attuale	Progressione	proposta		Riduzione di assistenti	
Numero alunni	Assistenti amministrativi	l Numero alumni i	Assistenti amministrativi	Numero scuole	amministrativi per complessità dell'istituzione scolastica del primo cido	
_≤ 300	1	≤ 300	1	127	0	
> 300 e ≤ 400	2	> 300 e ≤ 400	2	142	0	
> 400 e ≤ 500	2	> 400 e ≤ 500	2	227	0 0	
> 500 e ≤ 700	3	> 500 e ≤ 700	3	962 1481 1401		
>700 e ≤ 900	4 5	>700 e ≤ 900	4 5			
> 900 e ≤ 1100		> 900 e ≤ 1100			0	
> 1100 e ≤ 1200	6	> 1100 e ≤ 1200	6	547	0	
>⁻1200.e ≤ 1300	6	> 1200 e ≤ 1300	6 .	345	0	
> 1300 e ≤ 1500	7	> 1300 e ≤ 1500	6	420	420	
> 1500.e ≤ 1600	8	> 1500 e ≤ 1600	7	79	79	
> 1600 e ≤ 1700	8	> 1600 e ≤ 1700	7	34	34	
> 1700 e ≤ 1800	9	> 1700 e ≤ 1800	8	26	26	
> 1800 e ≤ 1900	9	> 1800 e ≤ 1900	8	17	17	
> 1900	<u>></u> 9	> 1900	. و≼	13	0	
	576					

In particolare, per il prospetto n. 1, si precisa che per le 13 istituzioni scolastiche con_più di 1.900 alunni, per le quali la nota h) di cui alla citata Tabella 1 stabilisce che, nel rispetto del contingente dei posti assegnati, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.900, si ha che il numero di assistenti amministrativi rimane invariato rispetto alla legislazione vigente.

Prospetto 2 – Riduzione Assistenti amministrativi per complessità delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo esclusi gli istituti tecnici, professionali e licei artistici (Tab. 2)

Progressi	one attuale	Pro	Riduzione di assistenti amministrativi per		
Numero alunni	Assistenti amministrativi	Numero alunni	Assistenti amministrativi	Numero scuole	complessità dell'istituzione scolastica
≤ 300	3	≤ 300	3	520	0
> 300 e ≤ 400	3	> 300 e ≤ 400	3	152	0

1)

				į 1	•
> 400 e ≤ 500	4	140	0		
> 500 e ≤ 600	4	> 500 e ≤ 600	4	123	0
>600 e ≤ 700	5	>600 e ≤ 700	4	140	140
> 700 e ≤ 800.	5	> 700 e ≤ 800	5	141	0
> 800 e ≤ 900	6	> 800 e ≤ 900	6	119	0
>900 e ≤ 1000	6	> 900 e ≤ 1000	6	101	0
> 1000 e ≤ 1100	7	> 1000 e ≤ 1100	6	85	85
> 1100 e ≤ 1200	7	>1100 e ≤ 1200	7	77	0
> 1200 e ≤ 1300	8	>1200 e ≤ 1300 7		43	43
> 1300 e ≤ 1400	8	> 1300 e ≤ 1400	8	46	o
> 1400 e ≤ 1500	9	>1400 e ≤ 1500	9	31	6
> 1500 e ≤ 1600	9	> 1500 e ≤ 1600	9	26	0
> 1600 e ≤ 1700	10	> 1600 e ≤ 1700	10	8	0
> 1700 e ≤ 1800	10	> 1700 e ≤ 1800	10	6	0
> 1800 e ≤ 1900	11	> 1800 e ≤ 1900	10	7	7
> 1900	≥11	>1900	≥11	6	0
	275				

Anche per il prospetto n.2 si precisa che per le 6 istituzioni scolastiche con più di 1.900 alunni, per le quali la nota c) di cui alla citata Tabella 2 stabilisce che, nei licei e negli istituti con più di 1.900 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato, nel rispetto del contingente dei posti assegnati, di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.900, si ha che il numero di assistenti amministrativi rimane invariato rispetto alla legislazione vigente.

La nota e) di cui alla Tabella 2 stabilisce, inoltre, che negli istituti tecnici, professionali e licei artistici il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità rispetto alla medesima Tabella 2. Anche per gli istituti tecnici, professionali e i licei artistici si propone una nuova progressione che consente una-riduzione dell'organico come indicato nel prospetto n. 3:

Prospetto 3 – Riduzione Assistenti amministrativi per complessità degli istituti tecnici, professionali e licei artistici (Tab. 2)

Progression	ie attuale	Prog	ressione proposta		Riduzione di assistenti
Numero alunni	Assistenti amministrativi	Numero alunni	Assistenti amministrativi	Numero scuole	arnministrativi per complessità dell'istituzione scolastica
≲ 300	4	≤ 300	4	2508	
> 300 e ≤ 400	4	> 300 e ≤ 400	4	389	
> 400 e ≤ 500	5	> 400 e ≤ 500	5	282	
> 500 e ≤ 600	5	> 500 e ≤ 600	5	281	
>600 e ≤ 700	6	>600 e ≤ 700	5	197	197
> 700 e ≤ 800	6	> 700 e ≤ 800	6	168	0
> 800 e ≤ 900	7	> 800 e ≤ 900	7	158	0
> 900 e ≤ 1000	7	> 900 e ≤ 1000	7	100	0
> 1000 e ≤ 1100	8	> 1000 e ≤ 1100	7	67	67 .
> 1100 e ≤ 1200	8	> 1100 e ≤ 1200	8	54	0
> 1200 e ≤ 1300	9	> 1200 e ≤ 1300	8	45	45

	Totale riduzione						
>1900	<u>>12</u>	>1900	<u>≥12</u>	75	0		
> 1800 e ≤ 1900	12	> 1800 e ≤ 1900	11	5	5		
> 1700 e ≤ 1800	11	> 1700 e ≤ 1800	11	7	O		
> 1600 e ≤ 1700	11	> 1600 e ≤ 1700	11	9	0		
> 1500 e ≤ 1600	10	> 1500 e ≤ 1600	10	10	0		
> 1400 e ≤ 1500	10	> 1400 e ≤ 1500	10	20	0		
> 1300 e ≤ 1400	9-	> 1300 e ≤ 1400	9	21	0		

Per il prospetto n.3 si precisa che per le 75 istituzioni scolastiche-con più di 1.900 alunni, si prevede che il numero di assistenti amministrativi rimanga invariato rispetto alla legislazione vigente.

Tenuto conto di quanto-indicato nei prospetti nn.1, 2 e 3 si realizzerà, con la proposta revisione delle progressioni per gli assistenti amministrativi, una riduzione complessiva di 1.165 unità.

Considerando che lo stipendio iniziale annuo lordo Stato di un assistente amministrativo è pari ad euro 26.288,13 si verificherà una riduzione di spesa pari a 1.165×26.288,13 = 30.625.671,00 euro:

Prospetto 4 – Riduzione di spesa derivante dalla riduzione del posti di organico per gli assistenti amministrativi per

anto sconstano (opti in euro)	2015/2016
	e seguenti
Minore spésa	30.625.671,00

Considerata per anno finanziario, la riduzione di spesa è pari a quanto segue:

Prospetto 5 – Riduzione di spesa derivante dalla riduzione dei posti di organico per gli assistenti amministrativi per

- Carrie Management Con Con		2016
	2015	e seguenti
Minore spesa	10.208.557,00	30.625.671,00

COLLABORATORI SCOLASTICI

Ai fini della quantificazione della riduzione della dotazione organica del personale ATA, in particolare dei collaboratori scolastici, che consegue all'applicazione dei nuovi criteri di determinazione dell'organico, si considerano i prospetti di seguito riportati, nei quali, distinguendo tra le istituzioni scolastiche del primo ciclo, di cui alla Tabella 1, e le istituzioni scolastiche di secondo grado, di cui alla Tabella 2, si evidenzia la riduzione della dotazione organica del predetto personale, confrontando la progressione prevista a legislazione vigente con la progressione che si propone con il provvedimento in esame.

Prospetto 6 – Riduzione collaboratori scolastici per complessità delle istituzioni scolastiche del primo ciclo [Tab. 1]

Progressione	attuale	Progre	ssione proposta		Riduzione di collaboratori scolastici
Numero alunni	Collaboratori scolastici	Numero alunni	Collaboratori scolastici	Numero scuole	per complessità dell'istituzione seolastica
<u><</u> 200	3	≤ 200	3	23	0
> 200 e ≤ 300	4	> 200 e ≤ 300	4	104	0
> 300 e ≤ 400	5	> 300 e ≤ 400	5	142	0
> 400 e ≤ 500	6	> 400 e ≤ 500	6	227	0
> 500 e ≤ 600	7	> 500 e ≤ 600	7	328	0
>500 e ≤ 700	8	>600 e ≤ 700	-8	634	0
> 700 e ≤ 800	9	> 700 e ≤ 800	9	7.67	0
> 800 e ≤ 900_	10	> 800 e ≤ 900	10	714	0
> 900 e ≤ 1000	11	> 900 e ≤ 1000	11	761	0
> 1000 e ≤ 1100	12	> 1000 e ≤ 1100	12	640	0
> 1100 e ≤ 1200	13	> 1100 e ≤ 1200	12	547_	547
> 1200 e ≤ 1900	13	> 1200	12	921	921
> 1900	13	> 1900	13	13	0
	1468				

Per le 13 istituzioni scolastiche con più di 1.900 alunni, come specificato nella nota h), si prevede che il numero di collaboratori scolastici rimanga invariato rispetto alla legislazione vigente.

Prospetto 7 – Riduzione collaboratori scolastici per complessità delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo esclusi gli

istituti tecnici, professionali e licei artistici (Tab. 2)

Progressio	ne attuale	Pro	gressione proposta		Riduzione di	
Numero alunni	Collaboratori. scolastici	Numera alunni	Collaboratori scolastici	Numero scuole	collaboratori scolastici per complessità dell'istituzione scolastica	
≲300	5	`≤300	5	520	0	
> 300 e ≤ 400	6	> 300 e ≤ 400	6	152	0	
> 400 e ≤ 500	7	> 400 e ≤ 500	7	140	0	
> 500 e ≤ 600	8	> 500 e ≤ 600	8-	123	0	
>600 e ≤ 700	9	>600 e ≤ 700	9	140	0	
> 700 e ≤ 800	10	> 700 e ≤ 800	10	141	0	
> 800 e ≤ 900	11	> 800 e ≤ 900	11	119	0	
> 900 e ≤ 1000	11	>900 e ≤ 1000	11	101	0	
> 1000 e ≤ 1100	12	> 1000 e ≤ 1100	12	85	0	
> 1100 e ≤ 1200	13	>1100 e ≤ 1200	12	77	77	
> 1200 e ≤ 1300	14	> 1200 e ≤ 1300	13	43	43	
> 1300 e ≤ 1400	15	>1300 e≤1400	14	46	46	
> 1400 e ≤ 1500	16	> 1400 e ≤ 1500	.15	31	31	
> 1500 e ≤ 1600	17	> 1500 e ≤ 1600	16	26	26	
> 1600 e ≤ 1700	18	>1600 e ≤ 1700	17	8	8	
> 1700 e ≤ 1800	19	>1700 e ≤ 1800	18	6	6	
> 1800 e ≤ 1900	20	> 1800 e ≤ 1900	19	7	7	
> 1900 e ≤ 2000	21	> 1900 e ≤ 2000	20	0	0	
> 2000 e ≤ 2100	22	>2000 e ≤ 2100	20	5	10	

> 2100 e ≤ 2200	23	> 2100 e ≤ 2200	21	1	2		
	Totale riduzione						

La nota e) di cui alla Tabella 2 stabilisce, inoltre, che negli istituti tecnici, professionali e licei artistici il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità rispetto alla Tabella 2 medesima. Anche per gli istituti tecnici, professionali e i licei artistici si propone una nuova progressione che consente una riduzione dell'organico come indicato nel prospetto 8:

Prospetto 8 – Riduzione collaboratori scolastici per complessità degli istituti tecnici, professionali e licei artistici (Tab. 2)

Progressione	attuale Progressione proposta					
Numero alunni	Coliaboratori scolastici	Numero alunni	Collaboratori scolastici	Numero scuole	collaboratori scolastici per complessità dell'istituzione scolastica	
≤ 300	6	≤ 300	6	2508	0	
> 300 e ≤ 400	7	> 300 e ≤ 400	7	389	0	
> 400 e ≤ 500	8	> 400 e ≤ 500	8	282	0	
> 500.e ≤ 600	9	>500 e ≤ 600	9	281	0	
≽600 e ≤ 700	10	>600 e ≤ 700	10	197	0-	
> 700 e ≤ 800	11	> 700 e ≤ 800	11 168		0	
> 800 e ≤ 900	12	> 860 e ≤ 900 > 900 e ≤ 1000	12	158	0	
> 900 e ≤ 1000	12		12	100		
> 1000 e ≤ 1100	13	> 1000 e ≤ 1100	13	67	0	
> 1100 e ≤ 1200	14	14 > 1100 e ≤ 1200	13	54	54	
> 1200 e ≤ 1300	15	> 1200 e ≤ 1300	14	45	45	
> 1300 e ≤ 1400	16	> 1300 e ≤ 1400	15	21	21	
> 1400 e ≤ 1500	17	>1400 e ≤ 1500	16	20	20	
> 1500 e ≤ 1600	18	> 1500 e ≤ 1600	17	10	10	
> 1600 e ≤ 1700	19	> 1600 e ≤ 1700	18	9	9	
> 1700 e ≤ 1800	20	> 1700 e ≤ 1800	19	7	7	
> 1800 e ≤ 1900	21	> 1800 e ≤ 1900	20	5	5	
> 1900 e ≤ 2000	22	>1900 e ≤ 2000	21	2	2	
> 2000 e ≤ 2100	23	> 2000 e ≤ 2100	21	1	2	
> 2100 e ≤ 2200	24	> 2100 e ≤ 2200	22	0	0	
		Totale riduzione			175	

Nota: sebbene dalla tabella 8 risulti una riduzione complessiva per 175 unità, si scontano i risparmi di spesa per 174 unità, sufficienti a raggiungere l'obiettivo previsto dalla legge di stabilità.

A seguito della revisione delle tabelle, con il presente decreto si prevede, tra l'altro, la revisione dei parametri di calcolo dell'organico dei collaboratori scolastici. In particolare, agli attuali fattori che contribuiscono alla definizione dell'organico (numero alunni e numero delle sedi), è stato aggiunto anche il numero degli alunni disabili.

Infatti, la nota i) di cui alla Tabella 1 e alla Tabella 2 prevede che per ogni gruppo di 40 alunni disabili, a partire dal quarantunesimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia, classi di scuola primaria, classi di scuola secondaria di 1 grado e classi di scuola secondaria di 2 grado il numero dei

collaboratori scolastici aumenta di una unità, nel rispetto del contingente dei posti assegnati, di una unità rispetto a quanto indicato nelle predette Tabelle 1 e 2.

L'introduzione di questo nuovo fattore porta un incremento di posti, come indicato nel prospetto n. 9 di seguito riportato:

-Prospetto 9 – Incremento n. posti collaboratori scolastici per le istituzioni del primo e del secondo ciclo ai sensi delle note

i) di cui alle Tabelle 1 e 2.

		Istituzioni scolastiche del primo ciclo			Istituzioni scolastiche del secondo ciclo			
Numero alunni disabili		Progressione proposta per le istituzioni del primo ciclo	nr. scuole dėl primo ciclo	Numero Incremento posti collaboratore scolastico	Progressione proposta per le istituzioni del secondo ciclo	nr. scuole del secondo ciclo	-Numero Incremento posti collaboratore scolastico	
	0	0	11	0	0	1745	0	
≤20		0	2437	0	0	3566	0	
> 20 e ≤ 40		0	2570	0	0	556	0	
>40 e ≤ 60		1	640	640	1	148	148	
> 50 e ≤ 80		1	118	118	1	47	47	
> 80 e ≤ 100		2	18	36	2	16	32	
> 100 e ≤ 120		2	0	. 0	2	8	16	
> 120 e ≤ 160		3	0	0	3	1	3	
> 160 e ≤ 180		3	0	0	3	1	3	
> 180 e ≤ 200		0	0	0	0	0	0	
		Totale incremento istituzioni scolasti primo cicio	*	794	Totale incremento posti istituzioni scolastiche del secondo cicio		249	

L'incremento sopra riportato, pari a 1.043 posti di collaboratore scolastico è interamente compensato dalla riduzione di posti di organico per i-collaboratori scolastici derivante dalla revisione delle progressioni delle Tabelle 1 e 2, come dettagliato nei prospetti nn. 6, 7 e 8.

Considerando il risparmio di posti derivante dalla revisione delle Tabelle e l'incremento di posti derivante da quanto indicato dalla nota i) delle Tabelle 1 e 2 si ottiene un taglio complessivo di 855 posti (1.468+256+174-1.043=855).

Considerando che lo stipendio iniziale annuo lordo Stato di un collaboratore scolastico è pari ad euro 23.481,74 si verificherà una riduzione di spesa pari a 855×23.481,74 = 20.076.888 euro:

Prospetto 10 -- Riduzione di spesa derivante dalla riduzione dei posti di organico per i collaboratori scolastici per anno scolastico (dati in euro)

	2015/2016
	e seguenti
Minore spesa	20.076.888,00

Considerata per anno finanziario, la riduzione di spesa è pari a quanto segue:

Prospetto 11 – Riduzione di spesa derivante dalla riduzione dei posti di organico per i collaboratori scolastici per anno finanziario (dati in euro)

		2016
	2015	e seguenti
Minore spesa	6.692.296,00	20.076.888,00

Prospetto 12 - Sunto dei risparmi, espressi in posti di organico di diritto:

pasti	2015/2016
Ass. amm.vi	1.165
Coll. scolastici	855
TOTALE	2.020

Prospetto 13 – Sunto dei risparmi, espressi in euro-per anno scolastico:

posti	2015/2016
Ass. amm.vi	30.625.671,00
Coll. scolastici	20,076,888,00
TOTALE	50.702.559,00

Prospetto 14 - Sunto del risparmi, espressi in euro per anno finanziario:

posti	2015/2016
Ass. amm.vi	10.208.557,00
Coll. scolastici	6.692.296,00
TOTALE	16.900.853,00

IL DIRETTORE GENERALE
Jacopo Greco



Schema di D.M. recante: "Schema di decreto interministeriale concernente la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016".

Analisi tecnico-normativa

PARTE I - ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo

Lo-schema di regolamento in oggetto scaturisce dalla necessità di dare attuazione alla norma di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2015).

Tale disposizione prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca proceda ad una revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (personale ATA), mediante l'adozione di un decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

La norma chiarisce, inoltre, che la tale revisione, inserendosi nel più ampio processo di digitalizzazione ed efficienza dei processi lavorativi, dovrà portare a conseguire, a partire dall'anno scolastico 2015/2016, una riduzione del numero dei posti di personale ATA, con conseguente riduzione della spesa relativa allo stesso, fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 64 (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Gli obiettivi previsti da tale norma sono quelli di una migliore qualificazione dei servizi scolastici in termini di efficacia ed efficienza degli stessi, e, al contempo, di una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili

Gli obiettivi specifici perseguiti dal presente regolamento, in ossequio alla previsione tassativa della norma primaria, sono:

- una riduzione del numero dei posti di personale ATA, pari a 2020 unità (1165 posti di assistente amministrativo e 855 posti di collaboratore scolastico);
- una riduzione della spesa di tale personale, pari a 50,7 milioni di euro-annui, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016.

Per un maggiore dettaglio delle riduzioni previste dal presente regolamento, con riferimento alle diverse categorie di personale ATA, si rimanda ai prospetti contenuti nella *Relazione tecnica* allegata al regolamento.

L'intervento regolamentare è coerente con il programma del Governo, in quanto è finalizzato, sia al potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza del sistema scolastico, sia alla riduzione della spesa statale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'intervento si colloca nel quadro normativo delineato dai seguenti provvedimenti:



- articoli 87 e 117 della Costituzione della Repubblica italiana;
- articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
- articolo 1, commi 334 e 335, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)";
- decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado";
- articolo 64, commi 2,3 e 4, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione";
- articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria":
- decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, concernente il regolamento recante "Disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della dotazione complessiva degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali a norma dell'articolo 64, commi 2, 3, e 4, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Si incide, attraverso le disposizioni innovative contenute nel presente provvedimento, sulla disciplina vigente di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.119 del 2009, con specifico riferimento ai parametri di calcolo contenuti nelle allegate tabelle-1,2,3/A,3/B che sostituiscono le corrispondenti tabelle allegate al citato DPR.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento regolatorio è compatibile con l'attuale assetto costituzionale relativo alla ripartizione delle competenze legislative e regolamentari tra Stato e Regioni. In particolare, risultano rispettate le norme di cui all'articolo 117, comma 2, lettere g),n), e comma 6, della Costituzione.

Il provvedimento rispetta, inoltre, i principi sanciti dall'articolo 33 della Costituzione ed il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 97 della Costituzione, sotto il profilo dell'efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali

L'intervento appare coerente con le norme costituzionali relative al riparto delle competenze tra lo Stato e le regioni e gli enti locali in quanto interviene su materie rientranti nella competenza esclusiva dello Stato. L'intervento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative e regolamentari tra Stato e regioni, tenuto conto che si interviene su materie riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e su materie afferenti all'ordinamento civile e



all'organizzazione amministrativa dello Stato, con specifico riferimento all'organizzazione del personale dello Stato, le quali formano oggetto della potestà, sia legislativa che regolamentare, riconosciuta allo Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Le norme in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non attribuiscono ad amministrazioni statali compiti spettanti alle regioni o agli enti locali.

- 7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa
 - Le materie oggetto dell'intervento non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione.
- 8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risulta che siano sottoposti all'esame del Parlamento progetti di legge specifici relativi alle materie oggetto dell'intervento normativo.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nell'intervento sono coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario
 - Le disposizioni dell'intervento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.
- 11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano in atto procedure d'infrazione comunitarie nelle materie oggetto dell'intervento in esame.

- 12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.
 - La normativa recata dall'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.
- 13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Le linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria prevedono in via generale la piena equiparazione dei cittadini dell'Unione ai cittadini italiani per quanto riguarda l'accesso al pubblico impiego; le norme contenute nell'intervento non violano tali principi generali, in quanto fissano norme applicabili a tutti indistintamente, sia cittadini italiani, sia cittadini dell'Unione europea. Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di giustizia



dell'Unione europea giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del regolamento.

- 14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto Non risulta-che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo giudizi sulle medesime o analoghe materie.
- 15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati-membri dell'Unione europea

 Il carattere specifico degli interventi normativi previsti dal regolamento non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

L'intervento non reca nuove definizioni normative.

comunitario.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle-successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Nel testo non si fa ricorso alla tecnica della novellazione in quanto, in considerazione della complessità dell'intervento, si è ritenuto opportuno incidere sulla disciplina regolamentare vigente (DPR n. 119/2009) sostituendo le tabelle ivi allegate con quelle contenute nel presente regolamento e costituenti parte integrante dello stesso.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo

L'intervento non contiene norme abrogative espresse. Produce parziali effetti abrogativi impliciti rispetto al DPR n. 119/12009.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Le disposizioni contenute nell'intervento non prevedono effetti retroattivi, non determinano la reviviscenza di norme precedentemente abrogate né effetti di interpretazione autentica o di deroga alla normativa vigente.

6) Verifica delle presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo



Non vi sono nella materie oggetto delle disposizioni del regolamento deleghe legislative da esercitare.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Non è prevista l'adozione di atti successivi attuativi.

E' prevista la determinazione, annuale per l'anno scolastico 2015/2016, triennale per i successivi anni scolastici, della consistenza numerica delle dotazioni organiche del personale ATA, nel rispetto dei parametri fissati nelle tabelle allegate al presente regolamento.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati-statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.



Schema di D.M. recante: "Schema di decreto interministeriale concernente la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016.

Analisi di impatto della regolamentazione

SEZIONE 1 – CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

Lo schema di regolamento in oggetto intende dare attuazione alla norma di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2015), il quale prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca proceda ad una revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (personale ATA), mediante l'adozione di un decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

La norma chiarisce, inoltre, che la tale revisione, inserendosi nel più ampio processo di digitalizzazione ed efficienza dei processi lavorativi, dovrà portare a conseguire, a partire dall'anno scolastico 2015/2016, una riduzione del numero dei posti di personale ATA, con conseguente riduzione della spesa relativa allo stesso, fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 64 (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Gli obiettivi previsti da tale norma sono quelli di una migliore qualificazione dei servizi scolastici in termini di efficacia ed efficienza degli stessi, e, al contempo, di una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili.

Il presente intervento regolamentare scaturisce dalla necessità di realizzare gli obiettivi normativi sopra indicati, attraverso la revisione dell'attuale consistenza delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola, al fine di eliminare le criticità riscontrate in termini di efficienza del sistema scolastico e rispondere, inoltre, in modo adeguato, alle esigenze di contenimento della spesa.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

L'intervento normativo ha lo scopo di adeguare la disciplina normativa secondaria al quadro normativo primario, che ha evidenziato l'esigenza di una più consistente riduzione delle unità di personale ATA delle istituzioni scolastiche e educative, in ragione della progressiva automatizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi delle segreterie delle istituzioni scolastiche.

In tale ottica, si pone, infatti, la previsione di cui all'articolo 1, comma 335, della legge n. 190/2014, sopra citata, il quale prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro per la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche.

In particolare, gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento sono:



- Una riduzione del numero dei posti di personale ATA, pari a 2020 unità. Essa si articola nella riduzione di 1165 posti di assistente amministrativo e di 855 posti di collaboratore scolastico.
- Una riduzione della spesa di tale personale, pari a 50,7 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016.

Per un maggiore dettaglio delle riduzioni previste dal presente regolamento, con riferimento alle diverse categorie di personale ATA, si rimanda ai prospetti contenuti nella *Relazione tecnica* allegata al regolamento.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

L'indicatore per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi è rappresentato dalla effettiva riduzione della spesa legata al personale ATA, nella misura imposta dalla norma primaria di riferimento, quale conseguenza della riduzione della complessiva consistenza organica di tale personale, prevista dal presente intervento regolatorio.

Altro indicatore di verifica degli obiettivi è quello legato al raggiungimento di più alti livelli di efficienza del sistema del sistema scolastico, con particolare riferimento al funzionamento delle segreterie scolastiche.

D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

Principali destinatari dell'intervento sono i soggetti appartenenti al personale ATA dei circoli didattici, degli istituti comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, delle istituzioni scolastiche secondarie di I grado, dei convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato.

SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Sono state effettuate diverse informative con le organizzazioni sindacali del comparto scuola. Nel corso di tali informative, sono state illustrate le linee generali dell'intervento regolatorio e non sono emersi rilievi critici, in ordine allo schema di regolamento in esame, da parte dei rappresentanti delle suddette associazioni.

SEZIONE 3 – VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

La scelta dell'Opzione Zero comporterebbe il permanere delle criticità sopra evidenziate ed il mancato adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 334 della legge n. 190/2014, nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112/2008, con particolare riferimento alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e all'incremento dell'efficienza del sistema scolastico.

SEZIONE 4 – OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO

Relativamente al merito delle decisioni che verranno con l'intervento normativo, si evidenzia che l'opzione di regolazione scelta è vincolata tassativamente alla prescrizione normativa primaria, la quale impone una riduzione del numero dei posti di personale ATA, pari a 2020 unità, ed una conseguente riduzione della spesa di tale personale, pari a 50,7 milioni di euro annui.

L'ipotesi di riduzione prospettata trova, inoltre, giustificazione all'interno dell'attuale processo di semplificazione delle procedure amministrative delle segreterie scolastiche, sostenuto anche



dall'ulteriore finanziamento di 10 milioni di euro previsto dalla norma di cui al citato articolo 1 della legge n. 190 del 2014.

La scelta regolatoria ha riguardato, quindi, soltanto le modalità di calcolo della predetta riduzione e l'individuazione dei profili professionali destinatari della stessa.

In generale, i parametri che si è ritenuto opportuno seguire sono legati alla complessità della scuola, determinata sulla base del numero degli alunni e delle sedi.

In particolare, si è scelto di intervenire negli istituti scolastici di più grandi dimensioni, attraverso una modifica dei parametri di calcolo per la determinazione degli organici di istituto, con riferimento soprattutto al profilo professionale di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico, in un'ottica di rispetto delle finalità della norma primaria di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Infatti, gli istituti che hanno un maggior numero di alunni sono in grado di assicurare, comunque, la presenza di un più ampio numero di unità di personale, anche in caso di assenza di alcune di esse.

Viceversa, un intervento rivolto alle piccole istituzioni scolastiche, comporterebbe, per queste ultime, maggiori difficoltà in termini di continuità delle attività amministrative in caso di assenza di talune unità di personale ATA.

Inoltre, si è ritenuto opportuno operare una riduzione dell'organico ATA limitatamente ai profili professionali di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico. Il numero dei posti in organico del profilo di assistente tecnico, invece, non viene ridotto in ragione del fatto che esso è legato al funzionamento e all'attività dell'area di laboratorio corrispondente e, in tale profilo, sussiste già una situazione di forte esubero. Si verifica, infatti, che negli istituti in cui siano presenti docenti tecnico-pratici in esubero, è accantonato un uguale numero di assistenti tecnici.

La diversa scelta di incidere su tale personale, già in esubero, comporterebbe, quindi, un aggravamento ulteriore della situazione della suddetta categoria di lavoratori.

Inoltre, in sintonia con gli obiettivi indicati nell'articolo 64 del decreto-legge n.112/2008, e in particolare con quelli, previsti al comma 1, legati al raggiungimento degli standard europei in tema di rapporto alunni/docente e alla tutela degli alunni diversamente abili, la modalità di calcolo scelta per la riduzione dei posti dei collaboratori scolastici tiene conto, oltre che del numero degli alunni e delle sedi, anche del numero degli studenti diversamente abili frequentanti ciascuna istituzione scolastica. In tal modo, vengono mitigati gli effetti conseguenti alle riduzioni dei posti.

SEZIONE 5 – GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con-riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione

Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità legati all'adozione del provvedimento in esame.

Ne derivano, invece, vantaggi in termini di migliore utilizzazione del personale ATA, in quanto la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione dell'organico, come proposta con l'intervento in esame, permetterà, da una parte, di conseguire i risparmi di spesa imposti dalla norma primaria, e, dall'altra, di soddisfare le esigenze di maggiore razionalizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, con conseguenti effetti positivi sul sistema scolastico.



Infatti, al fine di mitigare gli effetti conseguenti alle riduzioni dei posti, la modalità di calcolo scelta tiene conto, oltre che del numero degli alunni e del numero delle sedi, anche di quello degli alunni diversamente abili frequentanti ciascuna istituzione scolastica.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

L'intervento non produce effetti sulle PMI.

- C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. L'intervento non prevede oneri né per cittadini né per le imprese.
- D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)

 All'attuazione dell'intervento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste negli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca esistenti a legislazione vigente. L'intervento sarà attuato, altresì, con le risorse strutturali ed umane già a disposizione.

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

L'intervento regolatorio non incide sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 – MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

- A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio
 - Soggetti attivi dell'attuazione dell'intervento normativo sono il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, gli uffici scolastici regionali, le istituzioni scolastiche e i dirigenti scolastici.
- B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento)
 - Il provvedimento sarà pubblicato anche nel sito web del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, accessibile a tutti gli interessati.
- C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

L'intervento non prevede strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio.



- D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio L'intervento-non prevede meccanismi automatici di revisione.
- E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Come stabilito dal dPCM 19 novembre 2009, n. 212 recante: "Disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246", il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, effettuerà la verifica dopo un biennio dalla entrata in vigore dell'intervento regolatorio attraverso periodici controlli sul grado di raggiungimento delle finalità, dei costi e degli effetti prodotti, del livello di osservanza delle prescrizioni.

A tal fine, gli aspetti prioritari da sottoporre a VIR riguardano l'effettiva riduzione della consistenza organica del personale ATA e il relativo decremento della spesa destinata a tale personale.

Inoltre, ulteriore profilo oggetto di VIR riguarda l'effettivo vantaggio che l'intervento produrrà sul funzionamento delle segreterie delle istituzioni scolastiche, in termini di maggiore razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi ad esse affidati.

SEZIONE AGGIUNTIVA PER INIZIATIVE NORMATIVE DI RECEPIMENTO DI DIRETTIVE EUROPEE

SEZIONE 8 – RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA Sezione non dovuta.



di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTI gli articoli 87 e 117 della Costituzione;
- VISTO l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
- VISTO l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
- VISTO l'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)";
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
- VISTO l'articolo 64, commi 2, 3 e 4, lettera e), del il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione":
- VISTO l'articolo 19, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, concernente il regolamento recante "Disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nella seduta dell'1 ottobre 2015;
- UDITO il parere reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del;
- ACQUISITI i pareri delle Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati competenti per materia, resi ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 98 del 2011, rispettivamente il e il......;



VISTA

la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. del;

adotta

il seguente regolamento

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. In considerazione di un generale processo di digitalizzazione ed incremento dell'efficienza dei processi e delle lavorazioni, il presente regolamento disciplina la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali ed è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione stabiliti dall'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 una riduzione del numero dei posti di organico e della corrispondente spesa di personale, fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 64, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 2 (Consistenza complessiva delle dotazioni organiche)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la consistenza numerica delle dotazioni organiche del personale A.T.A. è ridotta complessivamente di 2.020 unità, con una riduzione della spesa di personale pari a 50,7 milioni di euro annui. Conseguentemente, la consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale ATA è determinata annualmente per l'anno scolastico 2015/2016 e ogni tre anni, con eventuale revisione annuale, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, secondo i parametri di calcolo contenuti nelle allegate tabelle 1, 2, 3/A, 3/B e 3/C, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e sostituiscono le corrispondenti tabelle del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119.

Art. 3 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta-ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

IL Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Stefania Giannini

Pier Carlo Padoan



Il Alinistro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Tabella "t"

Organico di istituto: Circoli didattici, scuole secondarie di I grado e istituti comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1 grado

Numero alunni

Assistenti Amministrativi

Fino		
a .	300	1
1	400	2
	500	2
	600	3
	700	3
	800	4
	900	4
	1000	5
	1100	5
	1200	6
	1300	6
	1400	6
	1500	6
	1600	7
	1700	7
	1800	8
	1900	8



Il Ministro dell'Istruxione, dell'Università e della Ricerca di concerto con

il Ministro dell'Economia e-delle Finanze

	Numero Alunni	Collaboratori Scolastici-
rino a	300	4
	400	5
	500	6
	600	7
	700	8
	800	9
	900	10
	1000	11
	1100	12
	1200	12
	Superiore a 1,200	12

note:

- a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma.
- b) Gli alumni della scuola statale dell'infanzia concorrono alla determinazione dell'organico del circolo didattico e dell'istituto comprensivo.
- c) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati, per ogni gruppo di 250 alunni a partire dal centesimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia a tempo normale (8 ore giornaliere) o classi di scuola primaria a tempo pieno o classi a tempo prolungato di scuola secondaria di I grado è assegnato un posto di collaboratore scolastico; analogo incremento è attribuito per le stesse sezioni e/o classi a tempo pieno funzionanti negli istituti comprensivi.
- d) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati, nei circoli didattici, scuole secondarie di I grado ed istituti comprensivi funzionanti in più sedi, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11.
- e) Ai Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta riorganizzati nei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti è assegnata un'unità appartenente al profilo professionale di assistente_amministrativo; la dotazione organica dei collaboratori scolastici degli stessi Centri, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche di cui al presente prospetto, è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna sede ove si svolgano le attività di educazione degli adulti, istituite a cura dei medesimi Centri.
- Alle istituzioni scolastiche del primo ciclo e della scuola secondaria di I grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.



M. Alinistro dell'Istruziono, dell'Università e della Ricarca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanzo

- g) Nelle istituzioni scolastiche con meno di 200 alunni il numero dei collaboratori scolastici è ridotto di un'unità rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.
- h) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità ogni 200 alumi a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1,900. L'organico dei collaboratori scolastici è di 13 posti nelle istituzioni con oltre 1900 alumi.
- i) Per ogni gruppo di 40 alumni disabili, a partire dal 41 esimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia, classi di scuola primaria e classi di scuola secondaria di I grado, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità nel rispetto del contingente dei posti assegnati.

Tabella "2"

Organico di istituto : Istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado

	Numero Alunni	Assistenti amministrativi
Fino		
. a	300	3
	400	! 3
	500	4
	600	4
	700	1
'	800	5
	900	6 .
	1000	6
	1100	6
	1200	7
Í	1300	7
	1400	8
	1500	9
i "	1600	9
	1700	10
	1800	10
	1900	10





Il Ministro dell'Istrazione, dell'Università e della Ricerca di concerto con

il Alinistro dell'Economia e delle Finanze

	Numero	Collaboratori
	Alanni	Scolastici
Fine		
28 (300	5
	400	6
	500	7
	600	8
	700	9
i	800	10
	900	11
	1000	11
	1100	. 12
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1200	12
	1300	13
	1400	14
	1500	15
	1600	16
	1700	17
	1800	18
	1900	19
	2000	20
	2100	20
	2200	21

Note:

- a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma.
- b) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto.
- c) Nei licei e negli istituti con più di 1.900 alunni. l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato, nel rispetto del contingente dei posti assegnati, di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.900.
- d) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati, per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici numenta di un'unità per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata: di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11.
- e) Negli istituti tecnici, professionali e nei ficei artistici il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità rispetto alla presente tabella.

٤.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- f) La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata secondo le modalità da definire con decreto interministeriale relativo agli organici del personale ATA.
- g) Nei licei e istituti con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici è ridotto di un'unità per ciascun profilo professionale rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.
- h) Alle istituzioni scolastiche della scuola degli istituti di istruzione secondaria di If grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.
- Per ogni gruppo di 40 alunni disabili, a partire dal 41 esimo, frequentanti classi di scuola secondaria di 2 grado, il numero dei collaboratori scolastici aumenta, nel rispetto del contingente dei posti assegnati, di una unità.

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato.





Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concorto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Tabella "3/A"

Organico di istituto; Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative

In presenza di soli convittori

	numero convittor i	ammin	ri i	collaboratori scolastici	Guardarobi eri	cuochi	Infermie- re
		(a)	(b)		<u> </u>		
fino a	30	2	1	11	22	_3	1
	50	2	1	14	2	3	1
	75	2	1	16	2	3	i
	100	3	1	18	3	3	1
	125 150 175	3	2	21	3	4	1
		3	2	23	3	4	1
		4	2	25	3	4	1
	200	4	2	27	3	4	1

Note:

Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, il numero dei guardarobieri aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo: il numero dei cuochi aumenta di un'unità per ogni ulteriore gruppo di 200 con effetto dal centounesimo.

Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni gruppo di 25 convittori.

Nei convitti con più di 250 convittori il numero degli infermieri è elevato a 2.

Negli istituti e scuole speciali statali il numero degli infermieri è aumentato di una unità e sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

- (a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, per ogni gruppo di 100 convittori, con effeno dal cinquantunesimo, il numero degli assistenti amministrativi aumenta di una unità.
- (b) Solo nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200 il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 100 convittori fino a 300 e per ogni gruppo di 150 convittori oltre i 300.

>..

Tabella "3/B"

Organico di istituto: Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato Scuole e istituti annessi-alle istituzioni educative

In presenza di soli semiconvittori

	numero semi convittor i	assistenti amministrati vi (a)	collaboratori scolastici	guardarobie ri	cuochi	infermie re
fino a	30	1	7	1	2	0
	50	1	7	1	2	0
	75	1	8	1 .	2	0
	.100	1	9	1	2	0
	125	2	10	1	2	0
	150	2	11	1	2	0
	175	2	12	1	3	0
	200	2	13	1	3	0

Note:

Nei convitti con numero di semiconvittori superiore a 200, per ogni ulteriore gruppo di 150 semiconvittori, con effetto, comunque, dal settantacinquesimo, il numero degli assistenti amministrativi e dei guardarobieri aumenta di una unità. Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 50 semiconvittori, a partire dal venticinquesimo.

Negli istituti e scuole speciali statali sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze:

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità in presenza di 200 semiconvittori e di una ulteriore unità per ogni gruppo di 200, con effetto dal centesimo.

Tabella "3/C"

Organico di istituto: Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative

In presenza di convittori e semiconvittori

Per i convittori si applica la tabella 3/A Per i semiconvittori si applicano i parametri seguenti:

	numero semi convittor i	assistenti amministrati vi (a)	collaboratori scolastici	guardarobie ri	cuochi	infermier e
fino a	30	0	3	0	0	0
	50	0	4	0	0	0
	75	0	5	0	0	0
	100	1	6	0	0-	0
	125	1	7	1	1	0
	150	11	8	1	1	0
	175	1	9	1	1	0
	200	2	10	1	1	0

Note:

Valgono le-annotazioni previste nelle tabelle 3/A e 3/B, rispettivamente per i convittori e per i semiconvittori.

a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 300, con effetto dal centocinquantunesimo.

MIUR.AOOUFFLEG.REGISTRO UFFICIALE (1) . 0 (1) the Per Employed of Company della Ricerca

REGISTRO F FEICIALE
Prot. n. 0004656 - 29/10/2015 - INGRESSO



CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo achema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle-finanze, concernente la revisione dei criteri e dei parametri previsti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016.

Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Repertorio atti n. 94 / del 1° ottobre 2015


LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 1° ottobre 2015:

VISTO l'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale ha disposto che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita questa Conferenza, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della-medesima legge, in considerazione di un generale processo di digitalizzazione e incremento dell'efficienza dei processi e delle lavorazioni, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTA la nota del 7 agosto 2015 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ufficio legislativo ha trasmesso lo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la revisione dei criteri e dei parametri previsti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 e le relative relazioni, illustrativa e tecnica, e con successiva nota del 1° settembre 2015, ad integrazione della suddetta documentazione, ha trasmesso le Tabelle allegate, parti integranti del provvedimento medesimo, documentazione diramata, il 7 settembre 2015, alle Regioni e agli Enti locali;

CONSIDERATO che, ai fini dell'esame di-detto provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 17 settembre 2015, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno preso atto del provvedimento di attuazione delle disposizioni contenute nella legge di stabilità-2015, riservandosi di far conoscere una posizione ufficiale per l'espressione del parere; tuttavia, hanno illustrato alcune osservazioni; in particolare, hanno rilevato che non risulta allegata la tabella, presentata negli anni precedenti, nella quale veniva definito l'impatto delle distribuzioni, nel caso specifico delle riduzioni del personale, a livello territoriale, in assenza della quale non risulta chiara la ricaduta sulle singole Regioni; hanno osservato che le riduzioni proposte dalla Tabella 1 (riduzione assistenti amministrativi primo ciclo) pongono sullo stesso plano le segreterie di Istituzioni scolastiche autonome con 1.100 alunni e istituzioni alla soglia del 1.500 e che sarebbe auspicabile una maggiore gradualità della progressione, in particolare per quanto riguarda la fascia ricompresa 1.300 e 1.500 alunni, atteso che in tale modo sarebbero penalizzate le Regioni che hanno provveduto a





CONFERENZA UNIFICATA

definire il dimensionamento scolastico. Infine, hanno fatto presente che un ulteriore parametro da potere-graduare è il correttivo relativo ai plessi di cui alla lettera d) delle tabelle 1 e 2 dell'allegato a prevvedimento, integrandole di una unità di personale dedicato rispetto a quelle previste;

CONSIDERATO che i rappresentanti dell'ANCI, anche a nome dell'UPI, hanno osservato che il provvedimento pur se risponde ad una norma inserita nella legge di stabilità 2015, rappresenta, comunque, un ulteriore riduzione del personale A.T.A. che interviene dopo le consistenti riduzioni già intervenute la seguito della legge n. 133 del 2008; inoltre, hanno famentato come il numero di 40 atunni disabili oltre il quale è previsto un collaboratore scolastico in più rispetto al contingente previsto non sia assolutamente sufficiente, anche in considerazione del fatto che-gli alunni sono distribuiti su più plessi; quindi, hanno evidenziato la necessità di una revisione di tale numero che deriva, perattro, preoccupazione è che, OVO risultassero insufficienti le flaure collaboratori, essenziali per il normale svolgimento delle attività scolastiche degli alunni disabili. le richieste saranno rivolte agli Enti locali interessati che dovrebbero intervenire con risorse finanziarie proprie:

CONSIDERATO che, al riguardo, i rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca hanno precisato di avere cercato di ridurre l'impatto delle riduzioni, incrementando il numero dei collaboratori in presenza di alunni disabili prevedendo un numero che potesse fare fronte alle varie esigenze; comunque, in merito alle osservazioni formulate, hanno assicurato la disponibilità a valutarle in occasione della predisposizione dei prossimi provvedimenti;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni, in coerenza con i pareri espressi nel corso delle annualità precedenti, hanno espresso parere negativo in ragione della insufficiente chiarezza dei criteri di riparto;
- l'ANCI ha espresso parere negativo sullo schema di decreto, ritenendo non adeguata la previsione del numero di 40 alunni disabili ottre il quale è aumentato di una unità il numero del cellaboratori scolastici poiché, in caso di necessità, dovrebbero essere gli enti locali a farsi carico delle risorse umane-e finanziarie occorrenti; inoltre, nel prendere alto della disponibilità al riguardo manifestata dal Ministero dell'istruzione per i successivi provvedimenti, ha chiesto una revisione dello schema di decreto già per l'anno in corso;
- l'UPI, analogamente all'ANCI, ha espresso parere negativo, evidenziando la preoccupazione circa la possibile insufficienza delle figure dei collaboratori scolastici, che sono essenziali per il normale svolgimento delle attività scolastiche di tutti gli alunni e in particolare di quelli disabili, le cui richieste peserebbero, fra l'altro, sugli enti locali;

RILEVATO che, al riguardo, il Governo, nel prendere atto di quanto espresso dalle Regioni, dall'ANCI e dall'UPI e, pur, comprendendo le preoccupazioni emerse, ha richiamato il vincolo stabilito dalla legge di stabilità per l'anno 2015, che prevedeva, nell'Ipotesi di informatizzazione e dematerializzazione, la riduzione del personale A.T.A, precisando, tuttavia, che si è operato nel senso di riequilibrare le consistenze numeriche tra le varie figure del personale con particolare riferimento al collaboratori scolastici;



CONFERENZA UNIFICATA

ESPRIME PARERE NEGATIVO

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la revisione dei criteri e del parametri previsti per la determinazione delle dotazioni organiche dei personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, trasmesso, con note del 7 agosto 2015 e del 1º settembre 2015, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

> Il Segretario Antonio Naddeo

S. & Quello

li Presidente

On.le Angeline

MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca AOOUFFLEG - Ufficio Legislativo del MIUR REGISTRO UFFICIALE Prot. n. 0005279 - 16/12/2015 - INGRESSO

Titolario: 01.05

Mod UTLDIS CON



Consiglio di Stato

Segretariato Generale

n.3386\20	\$	Roma, addi
Risposta a nota del N.	Div.	D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero
OGGETTO:		1885/2015, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
REGOLAMENTO:		questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.
REVISIONE CRITERI E PARAMETRI DEFINIZIONE DOTAZIONI ORGANICHE PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO DELLA SCUOLA, DECORRERE ANNO SCOLASTICO 2015/2016		Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.
		Segretario Generale
Gabinetto dell' On	ı. Ministro	
ROMA		





REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 19 novembre 2015

NUMERO AFFARE 01885/2015

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ufficio legislativo.

Schema di decreto ministeriale concernente la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, a norma dell'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

LA SEZIONE

Vista la relazione in data 2 novembre 2015, trasmessa con nota n. 4693 del 4 novembre 2015, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ufficio legislativo, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Gerardo Mastrandrea;

Premesso.

Con lo schema di regolamento in oggetto, sottoposto, con nota dell'Ufficio legislativo del M.I.U.R. datata 4 novembre 2015, al parere obbligatorio del Consiglio di Stato, l'Amministrazione richiedente intende dare attuazione all'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), in vigore dal 1 gennaio 2015.

Tale disposizione, in particolare, prevede che "con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in considerazione di un generale processo di digitalizzazione e incremento dell'efficienza dei processi e delle lavorazioni, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

- a) una riduzione nel numero dei posti pari a 2.020 unità;
- b) una riduzione nella spesa di personale pari a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016".

Deve, altresì, segnalarsi che sulla base dei commi successivi, "per le attività di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle interazioni con le famiglie, gli alunni e il personale dipendente, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 10 milioni di euro a valere sulle riduzioni di spesa di cui al comma 334" (comma 335), e che "dall'attuazione del comma 334 devono derivare per il bilancio dello

Stato economie lorde di spesa non inferiori a 16,9 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Quota parte delle riduzioni di spesa relative all'anno 2015, pari a 10 milioni di euro, è utilizzata a copertura della maggiore spesa di cui al comma 335. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio, in caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 334 entro il 31 luglio 2015, si provvede alla corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili per acquisto di beni e servizi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" (comma 336).

Rappresenta l'Amministrazione che lo schema di regolamento attua, dunque, la finalità indicata dalla legge attraverso una riduzione di posti che si va maggiormente a concentrare sul profilo professionale di assistente amministrativo e non su quello di assistente tecnico, in ragione della progressiva automatizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, quali, ad esempio, quelli connessi alla ex TARSU, alle visite fiscali, al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.

Inoltre, in considerazione del collegamento tra l'obiettivo della riduzione dei costi e quello della semplificazione amministrativa delle istituzioni scolastiche, si è ipotizzato di intervenire preferibilmente sugli istituti di maggiore dimensione, meglio in grado di fronteggiare la riduzione di unità di personale senza interrompere la continuità delle attività amministrative.

Rappresenta, altresì, l'Amministrazione che la revisione dei suddetti criteri e parametri risulta in linea con quanto prescritto dal citato comma 335, e rispetta gli obiettivi anche del richiamato articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, che a sua volta recita, al comma 1, che "ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena

valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili".

Pertanto, con riguardo al profilo di collaboratore scolastico, al fine di mitigare gli effetti conseguenti alle riduzioni dei posti di personale, si è adottata una modalità di calcolo che ha tenuto conto, oltre che del numero degli alunni e delle sedi, anche del numero degli alunni diversamente abili frequentanti ciascuna istituzione scolastica.

Lo schema di provvedimento normativo, corredato di relazione illustrativa e di relazione tecnica, che si diffonde dettagliatamente sulle singole riduzioni apportate, oltre che dell'analisi di impatto della regolamentazione e dell'analisi tecnico-normativa, si compone di tre articoli (rubricati, rispettivamente, oggetto e finalità, consistenza complessiva delle dotazioni organiche ed entrata in vigore), oltre che delle tabelle ad esso allegate (1, 2, 3/A, 3/B e 3/C), che costituiscono parte integrante del provvedimento e, contenendo i parametri di calcolo per la consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale ATA a partire dall'anno scolastico 2015/2016 (come ridotta ai sensi di legge), vanno a sostituire le corrispondenti tabelle allegate al d.P.R. 22 giugno 2009, n. 119.

Il Ministero dell'economia e finanze, con nota dell'Ufficio legislativo economia n. 10078 in data 6 agosto 2015, ha trasmesso la nota (n. prot. 62782 del 5 agosto 2015) recante le valutazioni, non ostative al prosieguo dell'iter del provvedimento, formulate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

La Conferenza Unificata, invece, nella seduta del 1° ottobre 2015, preso atto dell'avviso non favorevole espresso, per vari motivi, dalle Regioni, dall'ANCI e dall'UPI, ha rilasciato parere negativo sullo schema di provvedimento.

Considerato.

Lo schema di provvedimento regolamentare ministeriale sottoposto al parere del Consiglio di Stato, da adottarsi secondo le modalità previste dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 1988, reca la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, a norma dell'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

Osserva, preliminarmente, la Sezione che manca agli atti il formale concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, che si è limitato, con nota dell'Ufficio legislativo-economia a trasmettere le valutazioni, peraltro non ostative al prosieguo dell'iter del provvedimento, formulate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Il detto concerto andrà, pertanto, acquisito prima del definitivo varo del provvedimento stesso.

Corre l'obbligo, altresì, di osservare che il provvedimento, pur facendo riferimento a riduzioni di personale ATA (per 2.020 unità, di cui n. 1.165 assistenti amministrativi e n. 855 collaboratori scolastici) e relativi risparmi di spesa (per anno finanziario pari ad € 16.900.853,00, di cui € 10.208.557,00 per gli assistenti amministrativi ed € 6.692.296,00 per i collaboratori scolastici, per anno scolastico € 50.702.559,00, ripartiti rispettivamente in € 30.625.671,00 ed € 20.076.888,00) da conseguire a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, giunge alla sua definizione quando il predetto anno scolastico è già evidentemente in corso.

Né, risulta parimenti evidente, può ovviarsi al problema con l'entrata in vigore urgente, in deroga all'ordinario termine di *vacatio*, prevista dall'articolo 3 dello schema, di cui comunque si prende atto.

L'Amministrazione, fatta salva l'applicazione, già prevista dalla legge (comma 336), di meccanismi di salvaguardia e compensativi in ordine ai risparmi da conseguire in caso di mancata emanazione del decreto entro il 31 luglio 2015 (corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili per acquisto di beni e servizi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), e fatti salvi, ovviamente, eventuali interventi sul punto da parte del d.d.l. di stabilità 2016 attualmente in discussione in Parlamento, deve conseguentemente fronteggiare il problema, con i necessari accorgimenti e, se del caso, aggiustamenti del testo, a meno che la riduzione di personale prospettata già per l'anno scolastico in corso non costituisca una mera "fotografia" della situazione dell'organico di fatto.

Del resto, nella stessa relazione illustrativa si fa riferimento alla necessità che le disposizioni del decreto debbano "trovare concreta applicazione a decorrere dal 1º settembre 2015".

Nel prendere atto, inoltre, della valutazione di merito effettuata dall'Amministrazione richiedente in ordine ai profili professionali ed alla tipologia di istituti scolastici dove far concentrare, in maniera più significativa, i tagli di personale da realizzarsi comunque ai sensi della legge vigente, degne di considerazione, nondimeno, risultano le motivazioni che hanno portato la Conferenza Unificata ad esprimersi in termini chiaramente negativi sul provvedimento, e questo per quanto concerne sia le osservazioni critiche circa l'insufficiente chiarezza dei criteri di riparto che, non da ultimo, l'evidente (e condivisibile) preoccupazione che la riduzione dei collaboratori scolastici possa riverberarsi in senso negativo (è troppo gravoso per le Amministrazioni

locali) sul livello e la qualità dell'assistenza e del sostegno in favore degli alunni diversamente abili.

L'Amministrazione, pertanto, è chiamata, anche in questo caso, ad apportare i necessari correttivi ed aggiustamenti, ulteriormente rispetto a quelli già adottati.

Da ultimo, si nota un certo squilibrio nel riparto della riduzione dei profili di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico tra gli istituti-di primo grado e quelli di secondo grado, che si ritiene risponda ad una precisa logica, allo stato però non chiaramente comprensibile.

Fatte salve le osservazioni sopra riportate e pertanto condizionatamente alla risoluzione dei problemi evidenziati, la Sezione esprime il proprio nulla osta al prosieguo dell'iter del provvedimento.

P.Q.M.

Nei termini esposti è il parere favorevole, con osservazioni, della Sezione.

L'ESTENSORE

Gerardo Mastrandrea

IL SEGRETARIO

N. 01885/2015 AFFARE

7

MIUR - Ministero dell'Istrazione dell'Università e della Ricerca AOOUFFLEG - Ufficio Legislativo del MIUR REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0000564 - 15/02/2016 - INGRESSO





Ministero dell'Economia e delle Finanze Ufficio legislativo economia

ANP/22/151R/2089

Roma, 15 FEB 2016

Al Ministero-dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio legislativo

E, p.c.:

Al Gabinetto del Sig. Ministro

All'Ufficio del coordinamento legislativo


Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

LORO SEDI

OGGETTO: Schema di decreto interministeriale concernente la revisione dei criteri e parametri previsti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'a.s. 2015/2016.

Con riferimento allo schema di decreto meglio indicato in oggetto, facendo seguito alla pregressa corrispondenza, si comunica il formale concerto di questa Amministrazione.

IL CAPO DELL'UFFICIO



REGISTRO UTFICIALIF Prot. n. 0003041 - 07/08/2015 - (NGRESSC)



Ministero dell'Economia e delle Finanze Ufficio legislativo economia

ACG/22-18TA/10078

Roma, - 6 AGO 2015

Al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
- Ufficio legislativo

E, p.c.:

Al Gabinetto del Ministro

All'Ufficio del coordinamento legislativo

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

LORO SEDI

OGGETTO: Schema di decreto interministeriale, di natura regolamentare, concernente la revisione dei criteri e parametri previsti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'a.s. 2015/2016.

Gon riferimento allo schema di decreto meglio indicato in oggetto, si trasmettono le valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, resc con la nota prot. n. 62782 del 5 agosto 2015, cui si rinvia.

IL CAPO DELL'UFFICIO
Scentero Clanka

ID: 410640

1874/26

Ministera

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO


Ispettorato Generale per GLI Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico

UFFICIOX

Roma,

All Ufficio coordinamento legislativo-

Prot. Ne Rif. Prot. Entrata Nr. Allegati: Risposta a Nota del:



All Ufficio legislativo Economia

E, p.c. Gabinetto del Ministro

SEDE

OGGETTO: Schema di decreto interministeriale, di natura regolamentare, concernente la revisione dei criteri e parametri previsti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'a.s. 2015/2016.

E' stato esaminato lo schema di regolamento, nuovamente inviato in data 3.8.2015 dal Ministero dell'Istruzione, che disciplina la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione stabiliti dall'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) al fine di conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, una riduzione dell' numero dei posti di organico e della corrispondente spesa di personale.

Allo schema di regolamento risultano allegate le Tabelle 1, 2, 3/A, 3/B e 3/C che ne costituiscono parte integrante e che sostituiscono quelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. Le predette tabelle individuano analiticamente i criteri e i parametri di calcolo, differenziati per grado e ordine di scuola, in base ai quali sarà annualmente determinata la consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale A.T.A. della scuola.

Il provvedimento risulta altresì corredato dalle prescritte relazioni illustrativa e tecnica.

Al riguardo, l'art. 2 dello schema di regolamento prevede che, a decorrere dall'a.s. 2015/2016, la consistenza numerica delle dotazioni organiche del personale ATA è ridotta complessivamente di 2.020 unità, con una riduzione della spesa di personale pari a 50,7 milioni di curo annui.

Conseguentemente, si dispone che la consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale A.T.A sia determinata, con cadenza annuale per l'a.s. 2015/2016 e triennale a partire dall'a.s. 2016/2017, secondo i parametri di calcolo contenuti nelle predette tabelle allegate al regolamento.

Il provvedimento in esame realizza una maggiore riduzione del numero dei posti per il profilo professionale di assistente amministrativo, e non di assistente tecnico, in ragione, come si evince dalla relazione illustrativa allo schema di regolamento, della progressiva automatizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi affidati-alle segretorie scolastiche.

Si-è, inoltre, proceduto ad intervenire-negli istituti scolastici di più grandi dimensioni che sono in grado di assicurate, comunque, il servizio in considerazione della presenza di un più ampio numero di unità di personale, anche in caso di assenza di alcune di esse; di contro, le piccole istituzioni scolastiche, in caso di riduzione di talune unità di personale, più difficilmente potrebbero garantire la continuità delle attività anuninistrative.

Sono stati altresì modificati i parametri di-calcolo con riferimento all'organico del profilo professionale di collaboratore scolastico, in quanto risultano modificati i parametri relativi alle progressioni degli alumi per dare compiuta attuazione alle prescrizioni contenute nell'art. 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al fine di mitigare gli effetti conseguenti alle riduzioni dei posti, si è adottata una modalità di calcolo che ha tenuto conto, oltre che del numero di alumi e del numero delle sedi, anche del numero degli studenti diversamente abili frequentanti ciascuna istituzione scolastica.

Tenuto conto che il provvedimento in esame, che nella originaria versione era pervenuto il 25.5.2015, risulta aver recepito in talune parti, concernenti sia il testo regolamentare che la relazione tecnica, alcune osservazioni evidenziate da questo Dipartimento con messaggio di posta elettronica del 12.6.2015, si ritiene di non avere ulteriori osservazioni da formulare, per il seguito di competenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23.8:1988, n. 400.

Il Ragioniere Generale dello Stato



. Umistere dell'istruzione, dell'università e della riccrea Ufficie legislative

Retassione al Sig. Alinistra

Cygette:

Schema di decreto interministeriale concernente la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, a norma dell'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

Viste: si trasmotta al Censiglio di State per il parero.

II. Uimistra Stefania Giannimi AS Serna, 2 NOV. 2015 On le Signor Ministro:

lo schema di regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016.



Ministero dobl'istruziono, dobl'università e dobla ricerca Ufficie legislative

L'articolo 1, comma 334 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) prevede, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 ed in considerazione di un generale processo di digitalizzazione ed incremento dell'efficienza dei processi di lavoro, una revisione dei criteri e dei parametri necessari per la definizione delle dotazioni organiche del personale A.T.A., in modo da conseguire l'obiettivo del risparmio di spesa attraverso la riduzione nel numero dei posti di 2.020 unità e la riduzione della spesa di personale per un importo pari a 50,7 milioni di euro annui.

La finalità del contenimento della spesa, anche attraverso una riduzione della dotazione organica del personale A.T.A., deve essere realizzata attraverso un generale incremento dell'efficienza dei processi e delle lavorazioni per effetto del crescente grado di digitalizzazione dell'azione amministrativa delle istituzioni scolastiche.

In particolare, lo schema di regolamento attua la finalità indicata dalla legge attraverso una maggiore riduzione di posti per il profilo professionale di assistente amministrativo, e non di assistenti tecnici, in ragione della progressiva automatizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, quali quelli connessi ad esempio alla ex TARSU, alle visite fiscali, al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.

In considerazione del collegamento tra l'obiettivo della riduzione dei costi e quello della semplificazione amministrativa delle istituzioni scolastiche, si è ipotizzato di intervenire negli istituti di maggiori dimensioni i quali, pur avendo un maggior numero di alunni, sono comunque in grado di assicurare la presenza di un più ampio numero di unità di personale anche in assenza di alcune di esse.

Viceversa, le istituzioni scolastiche di minori dimensioni più difficilmente potrebbero garantire, in assenza di talune unità di personale, la continuità delle attività amministrative.

Inoltre, si sottolinea che la revisione dei suddetti criteri e parametri è in linea con quanto disposto dall'articolo 1, comma 335, della legge 31 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), il quale, al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle interazioni con le famiglie, gli alunni e il personale dipendente, autorizza per l'anno 2015 la spesa di 10 milioni di euro a valere sulle riduzioni di spesa, conseguite in attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 334 della legge di stabilità per il 2015.

Lo schema di decreto interministeriale specifica, altresì, che la consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale ATA è determinata, annualmente, secondo i parametri di calcolo contenuti nelle tabelle ad esso allegate (tabelle 1, 2, 3/A, 3/B e 3/C) che ne costituiscono parte integrante e che sostituiscono le



Ainistere debl'istruzione, debl'università e debla ricerca Ufficie legislative

corrispondenti tabelle previste dal vigente provvedimento, ossia il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119.

I criteri e parametri in parola rispettano gli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 il quale, al comma 1, recita: "Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili.".

Pertanto, per il profilo di collaboratore scolastico, al fine di mitigare gli effetti conseguenti alle riduzioni dei posti di personale, si è adottata una modalità di calcolo che ha tenuto conto, oltre che del numero degli alumni e delle sedi, anche del numero degli alumni diversamente abili frequentanti ciascuna istituzione scolastica.

Ciò premesso, con riferimento all'articolato, si illustra di seguito nel dettaglio lo schema di regolamento che è costituito da tre articoli, oltre che dalle tabelle ad esso allegate.

L'articolo 1 (Oggetto e finalità) descrive l'oggetto del regolamento. Esso consiste nella revisione, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, dei criteri e dei parametri previsti-per la determinazione delle dotazioni organiche del personale A.T.A. delle istituzioni scolastiche. In-tal modo si persegue la finalità della riduzione del numero dei posti in organico e conseguentemente della spesa del personale.

L'articolo 2 (Consistenza complessiva delle dotazioni organiche) indica l'ammontare numerico della riduzione, quantificato dalla succitata norma in 2020 unità, e del corrispondente risparmio di spesa, anch'esso indicato dalla legge in 50,7 milioni di euro. Conseguentemente, prevede che la consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale A.T.A. sia determinata secondo i parametri di calcolo contenuti nelle tabelle 1, 2, 3/A, 3/B e 3/C allegate al regolamento, del quale costituiscono parte integrante.

Inoltre, stabilisce la periodicità con cui tale consistenza numerica deve essere determinata: annualmente per l'anno scolastico 2015/2016 e ogni tre anni, con eventuale revisione annuale, a decorrere dall'anno 2016/2017. La cadenza triennale, salvo revisione annuale, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, è coerente con quanto disposto dalla legge n. 107 del 2015. In particolare, la citata legge:

 ha modificato l'articolo 3 del d.P.R. n. 279 del 1999, prevedendo la triennalità del piano dell'offerta formativa all'interno del quale è indicato, tra gli altri, il "fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario" (articolo 1, comma 14);



. Uinistere dobl'istruviene, dobl'università e dobla ricerca Ufficie legislative

- ha previsto la predisposizione da parte delle istituzioni scolastiche, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il triennio di riferimento, del piano dell'offerta formativa che, pertanto, decorre dall'anno scolastico 2016/2017 (articolo 1, comma 12).

L'articolo 3 (Entrata in vigore) stabilisce il momento di entrata in vigore del regolamento e le modalità di pubblicazione dello stesso.

Le Tabelle 1, 2, 3/A, 3/B, 3/C, allegate al regolamento, ne costituiscono parte integrante e indicano analiticamente i criteri e parametri di calcolo delle dotazioni organiche del personale A.T.A. delle istituzioni scolastiche distinti per ordine e grado di scuola, segnatamente:

- Tabella 1: circoli didattici, scuole secondarie di I grado e istituti-comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, con note in calce;
- Tabella 2: istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado, con note in calce;
- Tabella 3/A: convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato, scuole e istituti annessi alle istituzioni educative – in presenza di soli convittori, con note in calce;
- Tabella 3/B: convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato, scuole e istituti annessi alle istituzioni educative – in presenza di soli semiconvittori, con note in calce;
- Tabella 3/C: convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato, scuole e istituti annessi alle istituzioni educative in presenza di convittori e semiconvittori, con note in calce.

Sullo schema deve essere acquisito il parere del Consiglio di Stato, il parere della Conferenza Unificata ed i pareri delle Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati competenti per materia. Inoltre, dovrà essere comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della sua emanazione, sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, nonché pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

In relazione a quanto sopra esposto, si chiede alla S.V. On le di voler autorizzare l'inoltro della presente richiesta di parere al Consiglio di Stato.

ll Capo dell'Ufficio legislativo Cons. Rosita D'Angiolella